



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 52 DEL 13/09/2023

OGGETTO: Incontro di calcio tra Olbia e Torres Sassari del 16/09/2023. Divieti di detenzione, consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi e di bevande contenute in bottiglie di vetro, contenitori tetra brik e lattine.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 16 Settembre 2023, alle ore 20.45, allo stadio comunale "Bruno Nespoli" di Olbia, è in programma l'incontro di calcio di Lega Pro tra le rappresentative dell'Olbia e della Torres Sassari;

CONSIDERATO che in occasione del suddetto incontro:

- si prevede l'afflusso di un numero elevato di spettatori, o, comunque, la possibile presenza nell'area adiacente o limitrofa allo stadio di una rilevante concentrazione di tifosi e persone che può comportare l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che l'incontro di calcio si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla predetta possibile presenza di un alto numero di persone presenti nell'area e vie adiacenti allo stadio comunale;

PRESO ATTO che occorre rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, prevedendo quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'evento sportivo;

CONSIDERATO che l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine può rappresentare una delle principali cause di danni anche gravi a persone e cose, per il fatto che tali oggetti, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

RITENUTO necessario, in proposito, attuare idonee misure di prevenzione, anche alla luce delle linee comportamentali disposte dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive emerse in sede di tavolo tecnico tenuto presso la Questura di Sassari in data 13/09/2023, atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità durante lo svolgimento della manifestazione calcistica in argomento, nonché a prevenire possibili e concrete occasioni di violenza o atti vandalici;

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

VISTI:

- l'articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;
- l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

RITENUTO, pertanto di dover adottare un provvedimento di prevenzione che consenta di evitare la concretizzazione di presupposti di pericolo reale all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica in occasione dell'incontro di calcio di Lega Pro tra Olbia e Torres Sassari;

DATO ATTO che nello specifico è opportuno prevedere i seguenti divieti all'interno dell'area perimetrale in un raggio di 500 metri dagli ingressi dell'impianto sportivo Bruno Nespoli, per il giorno 16 Settembre 2023, dalle ore 18,45 alle ore 24.00:

- A. Detenzione, consumo, vendita e somministrazione sia in forma fissa che ambulante, di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi;
- B. Somministrazione e vendita per asporto, da parte di soggetti autorizzati, di bevande in bottiglie di vetro, lattine ed in contenitori tetra brik che possano costituire pericolo;
- C. Consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine, in contenitori tetra brik ed in qualsiasi altro contenitore che possa costituire pericolo;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI:

- la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- il T.U.L.P.S.;

- lo Statuto del Comune di Olbia;

Per tutto quanto sopra esposto:

ORDINA

il giorno 16 settembre 2023, dalle ore 18,45 alle ore 24.00, i seguenti divieti a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'interno dell'area perimetrale in un raggio di 500 metri dagli ingressi dell'impianto sportivo Bruno Nespoli, in occasione dello svolgimento dell'incontro di calcio di Lega Pro tra Olbia e Torres Sassari:

- A. Detenzione, consumo, vendita e somministrazione sia in forma fissa che ambulante, di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi;
- B. Somministrazione e vendita per asporto, da parte di soggetti autorizzati, di bevande in bottiglie di vetro, lattine ed in contenitori tetra brik che possano costituire pericolo;
- C. Consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine, in contenitori tetra brik ed in qualsiasi altro contenitore che possa costituire pericolo;

I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante – autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande – dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica;

È vietato detenere e consumare bevande di qualunque genere lungo le aree pubbliche definite nel presente provvedimento, se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica;

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis comma 1 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Sassari;
- alla Questura di Sassari;
- alla Polizia Locale del Comune di Olbia;
- alle forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;

che la stessa venga, inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio online del Comune;
- trasmessa agli organi di stampa per la massima diffusione;

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna

Ordinanza del Sindaco N. 52 del 13/09/2023

Pagina 3 di 4

entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 13/09/2023

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente